



REGIONE SICILIANA

**ASSESSORATO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA**



CSR SICILIA - PSP 2023-2027

Prot. n. 190164 del 28/10/2024

*Ai Responsabili Aree, Servizi, UO di tutti gli uffici
A tutti i Beneficiari del PSP 2023-2027
Agli Ordini Professionali
A tutti gli altri soggetti interessati*

OGGETTO: Bandi Interventi SRE01 e SRE02 del PSP Sviluppo Rurale Sicilia 2023/2027 - Chiarimenti e ulteriori disposizioni.

Con riferimento ai bandi relativi agli Interventi SRE01 “Insediamento Giovani Agricoltori” e SRE02 “Insediamento Nuovi Agricoltori” del PSP Sviluppo Rurale Sicilia 2023/2027, l’Amministrazione regionale ha svolto degli incontri divulgativi/informativi in quasi tutti i capoluoghi di provincia della Sicilia, in accordo con la Federazione degli ordini dei dottori agronomi e forestali della Sicilia e con il Coordinamento regionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati.

Nel corso dei predetti incontri sono emerse, in modo ricorrente, delle richieste di chiarimenti interpretativi in relazione ad alcuni aspetti dei citati bandi SRE01 e SRE02 in relazioni alle quali si forniscono, di seguito, i necessari chiarimenti al fine di uniformare l’operato dei tecnici abilitati che predisporranno le domande di sostegno e degli uffici regionali che effettueranno le successive attività di istruttoria, favorendo, in tal modo, un iter amministrativo più trasparente, celere ed efficace.

Per quanto sopra, sulla base delle specifiche richieste di chiarimento pervenute, sotto riportate così come testualmente formulate, si riportano i relativi chiarimenti e, se del caso, le ulteriori disposizioni cui tutti i soggetti interessati sono tenuti ad attenersi.

1. È prevedibile, stante i ritardi accumulati per l’attivazione dei bandi relativi agli interventi SRE01 e SRE02 dopo la prima pubblicazione avvenuta nel mese di agosto 2023, accogliere la presentazione della domanda di sostegno anche di quei giovani/nuovi agricoltori che nel frattempo abbiano superato il limite di età ammesso perdendo definitivamente la possibilità di partecipare ai citati bandi?

In data 31/08/2023 sono stati pubblicati i bandi relativi agli Interventi SRE01 “Insediamento Giovani Agricoltori” e SRE02 “Insediamento Nuovi Agricoltori”, i cui termini per la presentazione della domanda di sostegno erano stati fissati, per entrambi, a decorrere dal 15/10/2023 e fino al 15/01/2024. Successivamente alla loro pubblicazione, con avviso pubblico del 14/12/2023, è stato comunicato che a causa della indisponibilità sul SIAN degli applicativi da utilizzare per la presentazione delle domande di sostegno relative ai bandi 2023 per gli Interventi SRE01, SRE02 e SRD03, i termini di presentazione previsti originariamente sarebbero stati ridefiniti e comunicati con successivo avviso non appena il SIAN sarebbe stato operativo per tali funzionalità.

Per i motivi di cui sopra ed al fine di non precludere la possibilità di partecipazione ai summenzionati bandi ai giovani/nuovi agricoltori che nel frattempo abbiano superato i limiti di età ammessi per partecipare, perdendo definitivamente le chances offerte dai bandi, si dispone l’ammissibilità anche delle domande presentate da giovani/nuovi agricoltori che alla data del 15/10/2023 rientravano nei limiti di età previsti e che abbiano superato detti limiti esclusivamente nel periodo compreso tra il 16/10/2023 ed 21/05/2024, primo giorno in cui è stato effettivamente possibile presentare le domande di partecipazione ai bandi. Non sono ritenute ammissibili, in nessun caso, le domande presentate da giovani/nuovi agricoltori che non soddisfino le predette condizioni.

2. È prevedibile, stante che non si tratta di investimenti strutturali, acquistare macchine e/o attrezzature usate?

Al paragrafo 16.2 “Pagamento del saldo” del bando SRE01 e del bando SRE02 è riportato il seguente estratto della Comunicazione della Commissione - orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell’ambito dei fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) - versione riveduta pubblicata sulla GUCE C200 del 27/05/2021 relativo alla Verifica della corretta applicazione delle somme forfettarie: “... Nel caso delle somme forfettarie la realizzazione dell’operazione è fondamentale per attivare il pagamento. È dunque essenziale avere la certezza che le realizzazioni/i risultati siano reali. Il controllo consiste pertanto nel verificare se le fasi concordate (target intermedi, se del caso) del progetto siano state completate e se le realizzazioni/i risultati siano stati prodotti nel rispetto delle condizioni stabilite dalle autorità responsabili del programma (le realizzazioni/i risultati devono essere documentati). I costi effettivamente sostenuti dal beneficiario in relazione alle realizzazioni/ai risultati prodotti non saranno sottoposti a controllo. ...”. Pertanto, trattandosi di bandi che prevedono l’erogazione di somme forfettarie, è possibile l’acquisto di macchine e/o attrezzature usate, come quelle ricondizionate, purché le stesse siano funzionali per il raggiungimento delle realizzazioni, risultati ed obiettivi previsti nel Piano Aziendale, che il loro acquisto avvenga nel rispetto della vigente normativa e che sia giustificato con validi documenti fiscali di spesa da allegare alla domanda di pagamento a saldo del premio.

3. È prevedibile che le spese relative agli interventi siano giustificati solo dal documento fiscale, senza l’obbligo di produrre preventivi di raffronto e di dimostrare la relativa tracciabilità dei pagamenti, trattandosi di un premio forfettario e non di un contributo per investimenti strutturali?

Per le medesime motivazioni di cui al punto precedente è possibile giustificare le spese relative agli interventi con validi documenti fiscali di spesa, senza la necessità di produrre preventivi di raffronto sul bene/servizio acquistato e utilizzato. Al fine di verificare l’effettivo completamento della transazione economica, rimane l’obbligo di dimostrazione della tracciabilità dei pagamenti così come specificato al paragrafo 6.2 del D.D.G. 7162/2023 “Disposizioni generali del PSP 2023-27”.

4. È prevedibile, ai fini del raggiungimento delle soglie minime obbligatorie relative al valore degli interventi realizzati di cui alla “Tabella dei Principi e Criteri di selezione”, considerare la spesa effettuata comprensiva anche dell’IVA?

Considerato che i bandi relativi agli Interventi SRE01 e SRE02 non sono ad investimento, ma prevedono l’erogazione di somme forfettarie, per il raggiungimento delle soglie minime obbligatorie relative al valore degli interventi realizzati di cui alla “Tabella dei Principi e Criteri di selezione”, può essere considerata l’effettiva spesa sostenuta dal giovane/nuovo agricoltore comprensiva dell’IVA.

5. È prevedibile spostare la data di decorrenza degli impegni non dall’ultimo pagamento, ma dalla data di presentazione della richiesta di saldo a completamento degli impegni. In questo modo non si scaricano sul giovane gli eventuali ritardi dell’amministrazione? In considerazione che non è chiara a cosa fare riferimento con la dicitura <data dell’ultimo pagamento>, se il verbale di chiusura, se la proposta di pagamento, o la ricezione delle somme.

Al paragrafo 8 “Impegni ed obblighi” del bando SRE01 e del bando SRE02 è previsto che: “*IM01 - I giovani (nuovi) agricoltori beneficiari del premio si impegnano a condurre l’azienda agricola in qualità di capo azienda per un periodo di tempo minimo pari a 5 anni dalla data del pagamento del saldo del premio al fine di assicurare una seria volontà ad insediarsi in agricoltura.*”.

Ai fini dell’esatta individuazione della data di decorrenza dell’impegno si precisa che per “data del pagamento del saldo del premio” si deve intendere la data del decreto di liquidazione del saldo finale, ovvero dell’atto amministrativo con il quale, concluse tutte le verifiche, si certifica la regolare chiusura del progetto ed il pagamento del saldo del premio.

6. È prevedibile attivare una corsia preferenziale qualora sulla porzione dei terreni da trasferire al giovane vi siano impegni tipo OCM - PSR con bandi/collaudi in corso su cui non è possibile attivare la procedura di subentro prima del collaudo?

Nel caso di domande di sostegno presentate nell’ambito dei bandi relativi agli Interventi SRE01 e SRE02 che prevedono la cessione di terreni inseriti nelle domande di partecipazione a Bandi OCM-PSR, i soggetti collocati in posizione utile ai fini del finanziamento dei bandi SRE01 e SRE02, sono tenuti a presentare, unitamente alla documentazione necessaria per l’emissione del decreto di finanziamento (paragrafo 14 “Documentazione da presentare nella fase di concessione del sostegno” dei citati bandi), apposita comunicazione al competente Ispettorato Agricoltura, descrivendo il caso particolare. L’Amministrazione si riserva di emanare specifiche disposizioni per permettere, ove possibile, il regolare insediamento dei giovani/nuovi agricoltori che rientrano nelle citate casistiche, compatibilmente con gli obblighi e gli impegni derivanti dagli altri bandi cui hanno partecipato.

7. È prevedibile, nel caso in cui il giovane/nuovo agricoltore si insedia in una azienda nella quale, per una parte della base aziendale, il cedente abbia già assunto impegni (cessione dell'uso del suolo per impianti fotovoltaici e/ azioni similari), considerare, nel piano aziendale, l'azienda nel suo complesso compresa la superficie oggetto della cessione del diritto di superficie, stante che la stessa sarà inserita nel fascicolo aziendale del giovane/nuovo agricoltore?

8. È prevedibile togliere dai trasferimenti dei beni da genitore a figlio i terreni su cui è stato stipulato un contratto per la realizzazione di pannelli agrovoltai, condizione che vieta il passaggio della conduzione a terzi? In tal caso si può allegare la copia del contratto stipulato per la cessione del diritto di superficie?

Con riferimento ai sopra riportati punti 7 e 8, si rappresenta quanto di seguito riportato.

Considerate le molteplici casistiche possibili, sarà cura del tecnico abilitato valutare e asseverare la compatibilità di ciascun caso con le disposizioni del bando, fermo restando che, in ogni caso, si dovrà assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- nel caso di giovane/nuovo agricoltore che si insedia in una azienda familiare di proprietà di un parente entro il secondo grado, la stessa non dovrà derivare da un frazionamento e il cedente, ad insediamento avvenuto, non dovrà esercitare più alcuna attività agricola;
- la cessione dei terreni dal cedente al giovane/nuovo agricoltore dovrà sempre prevedere la stipula di contratti di affitto o di comodato, registrati nei modi di legge, che abbiano obbligatoriamente, pena l'esclusione, una durata di almeno 10 anni a decorrere dalla data di insediamento e comunque di un periodo tale da garantire gli impegni assunti;
- il contratto per la cessione del diritto di superficie, stipulato o che si intende stipulare, non contenga impegni o clausole in contrasto con le disposizioni del bando;
- siano rispettate tutte le norme e le disposizioni vigenti in materia di sistemi agrivoltai, nonché agli obblighi previsti nel caso di agevolazioni;
- nel Piano Aziendale sia considerato e riportato ogni aspetto economico, agronomico e progettuale derivante dalla specifica casistica;
- sia prodotta all'Amministrazione la pertinente documentazione (contratto per la cessione del diritto di superficie, DSAN, ecc.) che consentano di verificare la compatibilità degli accordi sottoscritti con le disposizioni del bando.

9. È prevedibile, con l'introduzione dell'eco-schema 5 (Misure specifiche per gli impollinatori), inserito nella nuova pac nel 2023, che prevede l'obbligo della presenza di piante di interesse apistico nel periodo dal 1° marzo al 30 settembre, considerare nella PST aziendale la coltura intercalare che sarà messa a dimora nei periodi in cui non è presente piante di interesse apistico, e specificatamente dal 1° gennaio al 28 febbraio e dal 1° ottobre al 31 dicembre?

Nel caso di insediamento in aziende con terreni assoggettati agli obblighi dell'eco-schema 5 (*Misure specifiche per gli impollinatori*), fermo restando il rispetto degli impegni assunti aderendo al citato regime ecologico, è possibile considerare il valore della PS delle colture arboree coltivate ove si effettua l'inerbimento con specie di interesse apistico ovvero delle colture erbacee coltivate nel periodo non interessato dalla presenza delle piante di interesse apistico.

10. È prevedibile, per il calcolo della produzione standard non riportate nella tabella (PS 2017 - Sicilia) scaricabile dal sito CREA, utilizzare i valori indicati nel paragrafo "ALTRE VOCI NON COMPRESSE NELLE TABELLE CREA" presente nella tabella allegata (allegato 1) al Bando della Sottomisura 4.1 del PSR Sicilia 2014-2020 approvata con D.D.G. n. 693 del 07/04/2020?

Per il calcolo della PS non riportate nella tabella (PS 2017 - Sicilia) scaricabile dal sito CREA è possibile ricorrere ai valori indicati nel paragrafo "ALTRE VOCI NON COMPRESSE NELLE TABELLE CREA" presente nella tabella allegata (allegato 1) al Bando della Sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" del PSR Sicilia 2014-2020 approvata con D.D.G. n. 693 del 07/04/2020.

11. È prevedibile che il valore della Tabella "produzioni-standard-2017-sicilia", relativo a "Funghi coltivati sotto copertura (100 mq) - 7,2 raccolti" possa essere proporzionalmente rideterminato in funzione del reale numero di raccolti/anno?

La PS è un valore tabellare, fornito dal CREA, ottenuto utilizzando una specifica metodologia di calcolo per individuare la variabile economica più appropriata alla nuova politica agricola dell'UE, proposta ed elaborata dai servizi tecnici della Commissione Europea. Le Produzioni Standard sono determinate, a livello regionale, per ciascuna attività produttiva vegetale e animale, considerata dalle indagini sulla struttura delle aziende agricole, sulla base del calcolo dei valori medi di rese e prezzi rilevati durante un periodo di riferimento quinquennale. Si ritiene, pertanto, che la PS di ciascuna attività produttiva, rappresentando un valore medio ponderato della produzione lorda totale relativa ad una determinata regione o provincia autonoma nel corso di un'annata agraria, non possa essere rideterminato in funzione del reale numero di raccolti/anno di ciascuna azienda agricola.

12. È prevedibile, in particolare per chi si è già insediato entro i 24 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda, considerare ammissibili interventi parzialmente o interamente realizzati prima della presentazione della stessa domanda di sostegno?

Per coloro che si sono insediati entro i 24 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda, gli interventi già parzialmente o interamente realizzati, potranno essere considerati validi, anche se effettuati prima della data di presentazione della domanda di sostegno, ai fini del conseguimento dei risultati e degli obiettivi previsti nel Piano Aziendale, nonché ai fini della dimostrazione del valore minimo previsto per la convalida dei relativi punteggi, esclusivamente nel caso siano soddisfatti tutte le seguenti condizioni:

- che i succitati interventi riguardino esclusivamente domande di sostegno presentate da giovani/nuovi imprenditori già insediati entro i 24 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda;
- che la loro realizzazione è stata effettuata successivamente alla data di primo insediamento;
- che nel Piano Aziendale, per tali interventi, sia riportata ed asseverata l'effettiva necessità di avviare prontamente la loro realizzazione per motivazioni, adeguatamente specificate, di ordine agronomico, economico, di mercato, ecc.;
- che tali interventi risultavano, fin dalla loro realizzazione, propedeutici al conseguimento dell'idea imprenditoriale poi riportata nel Piano Aziendale dal giovane/nuovo imprenditore;
- che tali interventi già effettuati siano descritti e considerati in tutte le sezioni interessate del Piano Aziendale;
- che le spese sostenute per tali interventi, siano dimostrate con i documenti giustificativi indicati, per ciascun criterio, nella "Tabella dei Principi e Criteri di selezione";
- che, al fine di garantire il principio dell'effetto incentivante del sostegno richiesto, oltre agli interventi/criteri interessati da tali realizzazioni, nel Piano Aziendale se ne prevedano ulteriori da realizzare nel periodo di attuazione dello stesso, migliorativi dell'idea imprenditoriale, che senza l'aiuto si sarebbero potuti svolgere soltanto in modo più limitato o diverso.

13. È prevedibile escludere dal trasferimento dei terreni da genitore a figlio eventuali terreni acquistati da ISMEA qualora il periodo restante per il riscatto sia inferiore ad un numero di anni da valutare (i costi di subentro sono abbastanza elevati)?

Al paragrafo 6 - Beneficiari e condizioni di ammissibilità del bando SRE01 e del bando SRE02 è previsto, ai fini dell'ammissibilità della domanda, quanto segue: *"C05: insediarsi in un'azienda che non deriva da un frazionamento di un'azienda familiare di proprietà di parenti o affini entro il secondo grado o da una suddivisione di una società in cui siano presenti, in qualità di soci e/o amministratori, parenti o affini entro il primo grado. ... Ad insediamento avvenuto da parte del giovane/nuovo agricoltore, il soggetto/i soggetti concedenti con rapporto di parentela diretta fino al secondo grado o affinità entro il primo grado non dovrà più esercitare alcuna attività agricola. Tale condizione si realizza qualora dalla verifica del fascicolo aziendale intestato al cedente sopra specificato risulti che nessuna superficie, a qualunque titolo inserita nel fascicolo, risulti condotta dallo stesso per tutta la durata dell'impegno."*

L'esclusione dalla cessione al figlio di parte dei terreni condotti dal genitore risulterebbe, perciò, in contrasto con le richiamate condizioni previste dai bandi (*divieto di frazionamento e di esercizio di attività agricola*). È pur vero che nel caso di terreni acquisiti da ISMEA, poiché la vendita è soggetta a patto di riservato dominio, sono previste, in carico alla parte acquirente, varie obbligazioni contrattuali, tra le quali: migliorare il fondo, non cessarne volontariamente la coltivazione o conduzione diretta o mutarne la destinazione d'uso senza autorizzazione dell'ISMEA, ecc. Di conseguenza, prima del riscatto, non è possibile cedere la conduzione di tali terreni al figlio.

Per i motivi di cui sopra, fatte salve eventuali diverse e motivate valutazioni del tecnico incaricato per casistiche particolari, si ritiene che, ordinariamente, nel caso di insediamento del figlio in un'azienda del genitore composta totalmente o parzialmente da terreni acquistati da ISMEA, tutti i terreni aziendali debbano essere inseriti nell'Allegato B "Scheda dei terreni aziendali" e considerati nel Piano Aziendale da allegare alla domanda di sostegno, fermo restando che, qualora la domanda dovesse rientrare tra quelle finanziabili, in fase di presentazione della documentazione di insediamento prima dell'emissione del decreto di concessione, tutti i terreni che fino a quel momento risultavano assoggettati a patto di riservato dominio, dovranno essere definitivamente riscattati dal genitore e regolarmente ceduti con regolare contratto al figlio oppure, compatibilmente con gli obblighi previsti da ISMEA, tramite subentro, pena la non ammissibilità della domanda.

14. È prevedibile, per la documentazione relativa al riconoscimento del criterio e la relativa attribuzione del punteggio, presentare in allegato alla domanda di sostegno, solamente l'autocertificazione resa nei modi e ai sensi del D.P.R. 445/2000 di possesso del titolo, senza la relativa copia conforme all'originale?

Per il riconoscimento del criterio e la relativa attribuzione del punteggio inerente al titolo di studio è consentito presentare, in allegato alla domanda di sostegno, solamente l'autocertificazione di possesso del titolo resa ai sensi di quanto previsto all'articolo 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, senza allegare anche la relativa copia conforme all'originale del titolo.

15. È superfluo inserire, tra i documenti da allegare alla domanda di sostegno, anche il fascicolo aziendale, avendo richiamato il CUA e il numero della scheda di validazione da utilizzare per la base aziendale dell'insediante giovane/nuovo agricoltore nel piano aziendale.

Laddove, in qualunque parte dei bandi relativi agli Interventi SRE01 e SRE02, si dovesse fare riferimento alla presentazione del fascicolo aziendale o della scheda di validazione dello stesso, deve intendersi, in ogni caso, idonea e sufficiente la sola indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento della citata documentazione (CUA e numero della scheda di validazione). Il responsabile del procedimento amministrativo provvederà d'ufficio all'acquisizione degli stessi.

16. È prevedibile considerare alternativo il requisito professionale iscrizione INPS bracciante/coadiuvante al corso di qualifica professionale 150 ore?

I bandi relativi agli Interventi SRE01 e SRE02 prevedono che il solo requisito di iscrizione all'INPS, come lavoratore agricolo o come coadiuvante agricolo, per un periodo pari ad almeno 3 anni continuativi di cui al criterio A16 della "Tabella dei Principi e Criteri di selezione", non è sufficiente per dimostrare il possesso delle adeguate conoscenze e competenze del giovane/nuovo agricoltore. Pertanto, nel caso in cui il giovane/nuovo agricoltore non sia in possesso di un titolo di studio di settore tra quelli indicati nei criteri da A1 a A7, per l'attribuzione del punteggio relativo al criterio A16 occorre presentare, unitamente alla documentazione attestante l'iscrizione all'INPS, anche la documentazione attestante il possesso della qualifica professionale (almeno 150 ore) nei settori: agrario, agroalimentare, ambientale, veterinario e forestale. Il punteggio è attribuito se entrambi i requisiti sono posseduti alla data di presentazione della domanda.

17. È prevedibile, nel caso di cedente parente e/o affine entro il 2° grado con terreni di proprietà in parte condotti dallo stesso e in parte affittati o concessi in comodato ad altri, cedere al giovane/nuovo agricoltore soltanto quelli in proprietà, rescindendo i relativi contratti di affitto/comodato?

Premesso che la richiesta di chiarimento è formulata in modo poco chiaro, si riporta preliminarmente uno stralcio di quanto previsto dal paragrafo 6 dei bandi SRE01 e SRE02: "*C05: insediarsi in un'azienda che non deriva da un frazionamento di un'azienda familiare di proprietà di parenti o affini entro il secondo grado ... Ad insediamento avvenuto da parte del giovane/nuovo agricoltore, il soggetto/i soggetti concedenti con rapporto di parentela diretta fino al secondo grado o affinità entro il primo grado non dovrà più esercitare alcuna attività agricola ...*".

Pertanto, nell'ipotesi di una corretta interpretazione della richiesta, si ribadisce che, in tutti i casi, un soggetto è considerato "cedente" nel momento in cui cede anche una piccola parte di terreno di sua proprietà. Se tale cessione avviene a favore di un giovane/nuovo agricoltore parente e/o affine entro il secondo grado, il soggetto, in quanto "cedente", è sempre tenuto al rispetto, ad insediamento avvenuto, dei citati obblighi (*divieto di frazionamento e di esercizio di attività agricola*) a prescindere dal fatto che abbia o non abbia condotto, in parte o in toto, i terreni ceduti.

18. È prevedibile ritenere ammissibile la domanda di un giovane/nuovo che intende insediarsi in un terreno ceduto dal coniuge proprietario dello stesso e che non l'ha mai condotto?

Al paragrafo 6 dei bandi SRE01 e SRE02, la condizione di ammissibilità C05 riporta chiaramente che "*non saranno ritenute ammissibili le domande la cui base aziendale è stata ceduta dal coniuge*".

È, quindi, possibile ritenere ammissibile la domanda di sostegno di un giovane/nuovo agricoltore che intende insediarsi in un terreno di proprietà del coniuge, esclusivamente nel caso in cui il coniuge cedente non abbia mai condotto alcuna base aziendale. Pertanto, dalle verifiche dell'Amministrazione, dovrà risultare che il coniuge cedente non sia mai stato intestatario di un fascicolo aziendale.

19. È prevedibile utilizzare il medesimo intervento (medesima spesa) per cumulare più criteri di selezione? (esempio: spese sostenute per la realizzazione di impianti colturali di varietà tardive, possono essere conteggiate ai fini dell'ottenimento del criterio C2 e del criterio C5?).

Per la valutazione della domanda di sostegno dei bandi SRE01 e SRE02 sono stati predisposti nella "Tabella dei Principi e Criteri di selezione" tre specifici gruppi di criteri di selezione: *Percorso curricolare del giovane/nuovo agricoltore; Distribuzione della SAT per oltre il 50% del totale della superficie oggetto dell'intervento nei Comuni delle aree rurali; Capacità imprenditoriale del giovane/nuovo agricoltore.* Questo ultimo gruppo prevede una serie di criteri (con codice C-numero) per i quali è previsto un valore minimo di spesa da dimostrare per la realizzazione degli interventi realizzati. Considerato che per i bandi di che trattasi, non ad investimento, l'elemento determinante è rappresentato dal perseguimento dell'idea imprenditoriale riportata nel Piano Aziendale, si ritiene possibile cumulare, ai fini del raggiungimento della spesa minima, le spese sostenute per la realizzazione di interventi diversi, che per loro specifiche caratteristiche, possono essere considerate sovrapponibili (con riferimento all'esempio riportato, ciò è applicabile in relazione alle spese per "*l'introduzione di varietà tardive*" di cui al criterio C2 ed alle spese per la "*realizzazione di impianti colturali*" di cui al criterio C5). Si evidenzia, tuttavia, che la convalida del punteggio richiesto dipenderà dalla dimostrazione del raggiungimento dei risultati e degli obiettivi stabiliti per ciascuno di essi, oltre che dalla dimostrazione della spesa minima sostenuta.

20. È prevedibile che in presenza di una PS che alla data di presentazione della domanda è al di sotto della soglia massima di € 250.000, questa possa essere superata con l'attuazione del piano aziendale ex-post?

Al paragrafo 6 dei bandi SRE01 e SRE02, la condizione di ammissibilità C07 stabilisce un limite massimo e minimo di *Produzione Standard* dell'azienda agricola ove intende insediarsi il giovane/nuovo agricoltore. Entrambi i summenzionati limiti devono essere soddisfatti al momento della presentazione della domanda di sostegno e confermati in fase di presentazione della documentazione di insediamento prima dell'emissione del decreto di concessione. È possibile, oltre che auspicabile, che, dopo l'insediamento, il giovane/nuovo beneficiario del sostegno, concretizzando la sua idea imprenditoriale attraverso la realizzazione di tutti gli interventi previsti dal Piano Aziendale, incrementi il valore della *Produzione Standard* dell'azienda oltre il limite massimo previsto dai bandi.

21. È prevedibile che due giovani fratelli sono comproprietari per ½ ciascuno indiviso della base aziendale attualmente condotta dal padre. Se il genitore cessa l'attività prima della presentazione della domanda e i terreni tornano nella disponibilità dei giovani fratelli comproprietari, questa è frazionabile in due aziende e presentare due domande di primo insediamento?

Nel caso esposto, premesso che il padre non è tenuto a cessare la sua attività in agricoltura (in quanto tale obbligo riguarda esclusivamente i cedenti che devono essere, in ogni caso, i proprietari), qualora lo stesso decidesse di rescindere il contratto stipulato con i propri figli, i due giovani rimarrebbero comproprietari per il 50% ciascuno della base aziendale indivisa precedentemente condotta dal padre. In tal caso, potrebbe presentare domanda di primo insediamento un solo figlio in quanto, per i terreni indivisi, non potrebbero essere identificate e riportate nei documenti da allegare alla domanda di sostegno le particelle componenti la base aziendale in cui intenderebbe insediarsi ciascun fratello. Infatti, nel caso in cui si operasse una mera suddivisione di particelle che continuerebbero comunque a risultare indivise in comproprietà al 50%, le domande non sarebbero ammissibili in quanto non rispetterebbero la condizione di ammissibilità C05 riportata al paragrafo 6 dei bandi SRE01 e SRE02, in relazione al *divieto di frazionamento e di esercizio di attività agricola per terreni ceduti da parenti entro il secondo grado* (fratello) poiché, di fatto, ciascun fratello cedrebbe la sua metà di proprietà all'altro, senza cessare l'attività agricola. Chiaramente, qualora prima della presentazione della domanda di sostegno, la proprietà venisse invece divisa formalmente (con atto notarile) tra i due fratelli con titolo di proprietà al 100%, ciascuno di loro potrebbe partecipare al bando SRE01, poiché si tratterebbe di domande di insediamento in aziende diverse, composte da terreni interamente di proprietà di ciascun giovane richiedente.

**Il Dirigente Generale
Autorità di Gestione Regionale del PSP Sicilia 2023-27**

Dario Cartabellotta

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993*